



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile - Fallimentare

R.G. OCC. 10/2021

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di liquidazione del patrimonio rubricata al n. 10/2021 R.G., promossa da CORVI Ornella (C.F. CRVRL59L50L345B), GUARNERA Giuseppe Enrico (C.F. GRNGPP50L26F061S) e GUARNERA Hilary (C.F. GRNHRY83R67L219A), tutti residenti in Strambino (TO), Via Ponte Dora n. 19, e rappresentati dall'Avv. Arianna Accorsi come in atti domiciliati;

Con ricorso *ex art.* 14-ter, legge 3/2012 depositato il 29/11/2021 i ricorrenti promuovevano la procedura di liquidazione, esponendo:

- di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- detto squilibrio trovava la propria causa nelle circostanze descritte nella relazione particolareggiata allegata al ricorso;
- in particolare, la situazione era riconducibile alle esposte difficoltà nel rivenire da parte dei componenti del nucleo familiare una condizione di lavoro stabile e sufficientemente remunerativa, nonché dai problemi di salute del ricorrente Guarnera Giuseppe Enrico, e dalla conseguente necessità di fare ricorso al mercato del credito per fare fronte anche alle esigenze di vita.

Tanto premesso, i ricorrenti – rimarcato il loro stato di sovraindebitamento – deducevano di non essere assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla stessa legge; inoltre i ricorrenti affermavano di non aver compiuto atti in frode ai creditori (né, più in generale, atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

La domanda dei ricorrenti, che presentano una proposta di liquidazione del patrimonio, come intero nucleo familiare, deve essere accolta.

I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, come si desume dalle considerazioni svolte dal dott. Gianfranco Mirante nella relazione particolareggiata allegata al ricorso. Situazione



che peraltro si appalesa del tutto involontaria e derivante dalle obiettive difficoltà di rinvenire una occupazione stabile e sufficientemente remunerativa da parte dei componenti del nucleo familiare.

Non ricorrono invece le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b).

In primo luogo, i ricorrenti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012.

In secondo luogo, i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito della domanda, ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012.

La documentazione prodotta a corredo del ricorso consente di ricostruire compiutamente – in ossequio all'art. 14-ter, comma 5, legge 3/2012 – la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, così come attestato dal professionista attestatore nella sua relazione.

In estrema sintesi, e facendo rinvio a quanto indicato nel ricorso, la proposta liquidazione si fonda sulla messa a disposizione dei creditori dell'intero patrimonio familiare, rappresentato:

a= Dall'immobile in Strambino, via Ponte Dora 3 (e relative pertinenze), costituente la casa familiare ove la famiglia risiede, già oggetto di pignoramento immobiliare radicato presso il Tribunale di Ivrea (r.g.e. 41/2021). Immobile che i ricorrenti, come richiesto, potranno continuare ad occupare sino alla scadenza di 30 giorni successivi alla emissione del decreto di trasferimento, e fatta salva ogni rivalutazione in caso di contegni ostativi agli accessi necessari per consentire la visita dell'immobile da parte di eventuali interessati.

b= Dalla messa a disposizione, per la durata della procedura, di anni 5, a partire dal 2022, e con le suddivisione interne enucleate nella proposta (pag. 10), della complessiva somma di danaro pari ad euro 54.900, ripartito tra i tre debitori, stante la diversa composizione della masse passive, secondo quanto indicato nella tabella riassuntiva a pag. 12 del ricorso (ed esplicito a pag. 10 e ss. del ricorso).

L'attivo messo a disposizione, secondo quanto attestato dal professionista, è idoneo al soddisfacimento integrale delle spese prededucibili e ad un soddisfacimento parziale degli altri creditori (di rango ipotecario e chirografario) secondo la misura stimata alle pagg. 14 e ss. della attestazione).

I ricorrenti non hanno posto in essere atti in frode ai creditori (cfr. art. 14-quinquies, comma 1, legge 3/2012).

Nulla osta all'apertura di una procedura di liquidazione "familiare", riguardante, cioè, la posizione di tutti i ricorrenti (conviventi e sovraindebitati per le medesime cause). Infatti, in ossequio al principio di carattere generale sancito dall'art. 7-bis, comma 3, legge 3/2012, le masse attive e passive facenti capo ai ricorrenti sono state indicate distintamente nel ricorso, e tale diversificazione dovrà permanere in costanza di procedura (cfr. Trib. Mantova 31/5/2021, secondo cui l'istituto di cui all'art. 7-bis cit. *"ha carattere generale essendo diretto a risolvere in modo unitario, con riduzione dei costi e dei procedimenti, la crisi economica del nucleo familiare avente origine*



comune e in cui le singole obbligazioni si condizionano in modo reciproco sicché, ricorrendo l'eadem ratio, la norma in questione va analogicamente applicata anche alla procedura di liquidazione del patrimonio").

In virtù di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione.

Nell'ottica di assicurare il contenimento dei costi della procedura, viene nominato liquidatore il dott. Gianfranco Mirante.

I limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), legge 3/2012 possono essere individuati in questa sede, alla luce delle precise indicazioni fornite nel ricorso. All'uopo è possibile prendere in considerazione la somma di euro 1.600,00 al mese (indicata a pag. 10 del ricorso e nell'allegato 22). Che dovrà essere oggetto di aumento di ulteriori euro 450,00 a partire dal momento del rilascio dell'immobile liquidato, stante l'evidente necessità per il nucleo familiare di reperire una diversa sistemazione abitativa.

Può consertirsi l'esclusione dalla liquidazione anche dell'unico autoveicolo (Hyundai Getz tg. CN200BH) posseduto dal nucleo familiare, anche in ragione del minimale valore di liquidazione, stante la vetustà del mezzo.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione *ex art. 14-quinquies*, legge 3/2012;

Nomina Liquidatore il dott. Gianfranco Mirante;

Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14-novies*, comma 5, legge 3/2012 non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, legge 3/2012;

Dispone che il Liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14-sexies*, legge 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies*, legge 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14-novies*, legge 3/2012;

Ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (nei limiti di quanto espresso in parte motiva);

Dispone che della domanda dei ricorrenti e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale di Ivrea (a cura della Cancelleria e in versione integrale);



Dà atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, determinando in complessivi (per tutti i ricorrenti) euro 1.600,00=, salvo integrazioni e/o modifiche (come in parte motiva), il limite di cui all'art. 14-ter, c.6, lett. b) l. 3/2012; c) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.; d) l'autovettura Hyundai Getz tg. CN200BH.

Si comunichi.

Ivrea, 2 dicembre 2021

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi

